



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0009/2012

10.1.2012

RELAZIONE

su un ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali
(2011/2176(INI))

Commissione giuridica

Relatore: Klaus-Heiner Lehne

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	10
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA ...	12
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI.....	15
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	18

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali (2011/2176(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria¹,
 - vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)0215),
 - vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)0216),
 - visto il parere 1/09 della Corte di giustizia dell'8 marzo 2011²,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0009/2012),
- A. considerando che un efficace sistema dei brevetti in Europa è un presupposto necessario per stimolare la crescita attraverso l'innovazione e aiutare le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), ad affrontare la crisi economica e la concorrenza mondiale;
- B. vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Francia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito sono stati autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati;
- C. considerando che il 13 aprile 2011, sulla base di una decisione di autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile;

¹ GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.

² GU L 211 del 16.7.2011, pag. 2.

- D. considerando che l'8 marzo 2011 la Corte di giustizia ha espresso il proprio parere in merito al Tribunale dei brevetti europeo e comunitario sollevando il punto della sua incompatibilità con il diritto dell'Unione;
- E. considerando che un'efficace tutela brevettuale unitaria può essere garantita solo attraverso un efficiente sistema di risoluzione delle controversie brevettuali;
- F. considerando che, a seguito del parere della Corte di giustizia, gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata hanno avviato la creazione di un Tribunale unificato delle controversie brevettuali per mezzo di un accordo internazionale;
- G. considerando che, a tale proposito, esiste una sostanziale differenza tra gli accordi internazionali ordinari e i trattati istitutivi dell'Unione europea, i quali hanno instaurato un nuovo ordinamento giuridico, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno limitato, in settori sempre più ampi, i loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini, e il rispetto di quest'ordinamento giuridico è assicurato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dagli organi giurisdizionali ordinari degli Stati membri;
- H. considerando che il Tribunale unificato dei brevetti deve rispettare e applicare integralmente il diritto dell'Unione, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, come avviene per qualsiasi tribunale nazionale;
- I. considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe basarsi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, chiedendo pronunce pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 del TFUE;
- J. considerando che il rispetto del primato del diritto dell'Unione e la sua corretta applicazione dovrebbero essere garantiti a norma degli articoli 258, 259 e 260 del TFUE;
- K. considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere parte dei sistemi giudiziari degli Stati membri contraenti, con competenza esclusiva per i brevetti europei con effetto unitario e per i brevetti europei che designano uno o più Stati membri contraenti;
- L. considerando che un sistema giudiziario efficiente ha bisogno di un primo grado decentrato;
- M. considerando che l'efficienza del sistema di risoluzione delle controversie dipende dalla qualità e dall'esperienza dei giudici;
- N. considerando l'opportunità di disporre di una serie di norme procedurali applicabili a procedimenti dinanzi a tutte le divisioni e gradi del tribunale;
- O. considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe cercare di fornire decisioni di alta qualità senza inutili lungaggini procedurali e dovrebbe aiutare, in particolare, le PMI a proteggere i propri diritti o a difendersi contro le richieste infondate o i brevetti degni di revoca;

1. chiede l'istituzione di un sistema unificato delle controversie brevettuali, poiché un mercato dei brevetti frammentato e disparità nell'applicazione della legge frenano l'innovazione e il progresso del mercato interno, complicano l'utilizzo del sistema dei brevetti, sono onerosi e impediscono l'efficace tutela dei diritti brevettuali, in particolare delle PMI;
2. incoraggia gli Stati membri a concludere i negoziati e a ratificare l'accordo internazionale ("l'accordo") tra tali Stati membri ("Stati membri contraenti") creando un Tribunale unificato dei brevetti ("il Tribunale") senza indebiti ritardi e incoraggia la Spagna e l'Italia ad esaminare l'eventualità di aderire alla procedura di cooperazione rafforzata;
3. insiste affinché la Corte di giustizia, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicuri l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto europeo in tale contesto;
4. ritiene che gli Stati membri che non hanno ancora deciso di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della creazione della tutela brevettuale unitaria possano partecipare al sistema unificato delle controversie brevettuali in materia di brevetti europei validi nei loro territori;
5. sottolinea che la priorità del Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere quella di rafforzare la certezza giuridica e migliorare l'applicazione dei brevetti, trovando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e le parti interessate;
6. sottolinea la necessità di un sistema di risoluzione delle controversie efficiente sotto il profilo dei costi, finanziato in modo tale da garantire l'accesso alla giustizia per tutti i titolari di brevetti, in particolare per le PMI, i privati e le organizzazioni senza fini di lucro;

Impostazione generale

7. riconosce che l'accordo dovrebbe procedere all'istituzione di un coerente sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata;
8. sottolinea pertanto che:
 - (i) gli Stati membri contraenti possono essere solo Stati membri dell'Unione europea;
 - (ii) l'accordo dovrebbe entrare in vigore quando almeno nove Stati membri contraenti, inclusi i tre Stati membri in cui il numero più alto di brevetti europei era in vigore l'anno precedente quello in cui si svolge la conferenza diplomatica per la firma dell'accordo, abbiano ratificato tale accordo;
 - (iii) il Tribunale dovrebbe essere un tribunale comune per gli Stati membri contraenti e soggetto agli stessi obblighi di qualsiasi tribunale nazionale in materia di rispetto del diritto dell'Unione; così, ad esempio, il Tribunale coopera con la Corte di giustizia in applicazione dell'articolo 267 TFUE;

(iv) il Tribunale dovrebbe agire in linea con il corpo del diritto dell'Unione e rispettare il suo primato; qualora la Corte d'Appello violi il diritto dell'Unione, gli Stati contraenti sono solidalmente responsabili per i danni subiti dalle parti del relativo procedimento; si applicano le procedure d'infrazione ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 del TFUE nei confronti di tutti gli Stati membri contraenti;

9. plaude alla creazione di un centro di mediazione e arbitrato nel quadro dell'accordo;

Struttura del sistema delle controversie brevettuali

10. ritiene che un tribunale ed un sistema delle controversie efficienti debbano essere decentrati ed è del parere che:

(i) il sistema delle controversie del Tribunale dovrebbe essere composto da un primo grado ("Tribunale di primo grado") e un'istanza d'appello ("Corte d'appello"); sarebbe opportuno non aggiungere altre istanze in modo tale da evitare inefficienze e lungaggini,

(ii) un primo grado decentrato dovrebbe consistere, oltre che di una divisione centrale, anche di divisioni locali e regionali;

(iii) su richiesta di uno Stato contraente sono istituite nello stesso altre divisioni locali del primo grado se, nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore dell'accordo, in detto Stato contraente sono stati avviati, per anno civile, oltre cento procedimenti; propone inoltre che uno Stato contraente abbia un massimo di quattro divisioni;

(iv) su richiesta di due o più Stati membri contraenti è istituita una divisione regionale;

Composizione del Tribunale e qualifiche dei giudici

11. sottolinea che l'efficienza del sistema di risoluzione delle controversie dipende soprattutto dalla qualità e dall'esperienza dei giudici;

12. A tale riguardo,

(i) riconosce che la composizione della Corte d'Appello e del Tribunale di primo grado dovrebbe essere multinazionale; sottolinea che la loro composizione dovrebbe tener conto delle strutture dei tribunali esistenti; in quanto l'obiettivo supremo consiste nell'istituire una nuova giurisdizione autenticamente uniforme; propone, quindi, che la composizione delle divisioni locali divenga quanto prima multinazionale, potendo essere ammesse deroghe motivate da questo principio fondamentale dopo l'accettazione della commissione amministrativa a titolo di un periodo transitorio massimo di cinque anni, mentre è necessario garantire che lo standard di qualità ed efficienza delle strutture esistenti non venga ridotto; ritiene che il periodo di cinque anni dovrebbero essere utilizzato per la formazione e la preparazione intensive dei giudici;

(ii) ritiene che il Tribunale dovrebbe essere composto di giudici qualificati sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo tecnico; i giudici dispongono dei massimi livelli di competenza e di comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali e della

normativa antitrust; questa qualifica dovrebbe essere dimostrata, tra l'altro, dall'esperienza di lavoro e dalla formazione professionale pertinenti; i giudici qualificati sotto il profilo giuridico dovrebbero essere in possesso delle qualifiche richieste per le funzioni giurisdizionali in uno Stato contraente; i giudici qualificati sotto il profilo tecnico dovrebbero essere in possesso di un titolo universitario e di esperienza in un settore della tecnologia, nonché di conoscenze in materia di diritto civile e diritto processuale civile;

- (iii) propone che le disposizioni dell'accordo sulla composizione del Tribunale, una volta in vigore, non vengano modificate a meno che gli obiettivi del sistema di risoluzione delle controversie, vale a dire massima qualità ed efficienza, non siano soddisfatte a causa di queste disposizioni; propone che le decisioni in merito alla composizione del Tribunale siano assunte dall'organo competente che delibera all'unanimità;
- (iv) è del parere che l'accordo debba contenere garanzie volte ad assicurare che i giudici siano abilitati soltanto se la loro neutralità non è in discussione, soprattutto se hanno prestato servizio in qualità di membri delle commissioni di ricorso di un ufficio brevetti nazionale o dell'UBE;

Procedimento

13. ritiene, per quanto riguarda le questioni procedurali, che:

- (i) una serie di norme procedurali dovrebbe essere applicabile ai procedimenti dinanzi a tutte le divisioni e gradi del Tribunale;
- (ii) i procedimenti dinanzi al Tribunale, costituiti da una procedura scritta, provvisoria e orale, introdurranno gli elementi di flessibilità giudicati appropriati, tenendo conto degli obiettivi di rapidità ed efficienza;
- (iii) la lingua del procedimento dinanzi alle divisioni locali o regionali dovrebbe essere la lingua ufficiale dello Stato membro contraente in cui è situata la divisione o la lingua ufficiale designata dagli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale; le parti dovrebbero essere libere di scegliere la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto, fatta salva l'approvazione della divisione competente; la lingua del procedimento dinanzi alla divisione centrale dovrebbe essere la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto in questione; la lingua del procedimento presso la Corte d'appello dovrebbe essere la lingua del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado;
- (iv) il Tribunale dovrebbe avere il potere di emettere ingiunzioni preliminari volte ad impedire qualsiasi violazione e a vietare il proseguimento delle asserite violazioni; tale potere, tuttavia, non deve determinare un'ingiusta scelta opportunistica del foro ("forum shopping"); e inoltre
- (v) le parti dovrebbero essere rappresentate esclusivamente da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri contraenti; i rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti che dovrebbero essere autorizzati a prendere la parola nelle udienze del Tribunale;

Competenza giurisdizionale ed effetti delle decisioni del Tribunale

14. sottolinea quanto segue:

- (i) il Tribunale dovrebbe avere la giurisdizione esclusiva per i brevetti europei con effetto unitario e per i brevetti europei che designano uno o più Stati membri contraenti; occorrerà a tal fine modificare il regolamento (CE) n. 44/2001¹,
- (ii) il richiedente dovrebbe proporre l'azione dinanzi alla divisione locale ospitata dallo Stato contraente in cui la violazione si è verificata o rischia di verificarsi, o in cui è domiciliato o possiede una sede il convenuto, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato contraente; se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, il convenuto propone l'azione dinanzi alla divisione centrale; le parti dovrebbero essere libere di concordare la divisione del Tribunale di primo grado (locale, regionale o centrale) dinanzi alla quale può essere proposto un ricorso;
- (iii) in caso di domande riconvenzionali di decadenza, dovrebbe essere a discrezione delle divisioni locali o regionali procedere con la procedura d'infrazione indipendentemente dall'eventualità o meno che anche la divisione proceda con la domanda riconvenzionale o la deferisca alla divisione centrale;
- (iv) le disposizioni sulla competenza giurisdizionale del Tribunale, una volta in vigore, non dovrebbero essere modificate a meno che gli obiettivi del sistema di risoluzione delle controversie, vale a dire massima qualità ed efficienza, non siano soddisfatte a causa di queste disposizioni sulla competenza giurisdizionale; propone che le decisioni in merito alla competenza giurisdizionale del Tribunale siano assunte dall'organo competente che delibera all'unanimità;
- (v) le decisioni di tutte le divisioni del Tribunale di primo grado così come le decisioni della Corte d'Appello dovrebbero essere esecutive in qualsiasi Stato membro contraente senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività;
- (vi) il rapporto tra l'accordo e il regolamento (CE) n. 44/2001² deve essere chiarito nell'accordo;

Diritto sostanziale

15. è del parere che il Tribunale debba basare le proprie decisioni sul diritto dell'Unione, sull'accordo, sulla convenzione sul brevetto europeo (CBE) e sul diritto nazionale adottato in conformità della CBE, sulle disposizioni degli accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti e sul diritto nazionale degli Stati membri contraenti alla luce del diritto applicabile dell'Unione;

16. sottolinea che un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe conferire al suo titolare il diritto di impedire l'uso diretto e indiretto dell'invenzione da parte di terzi non aventi il consenso del titolare nel territorio degli Stati membri contraenti, che il titolare dovrebbe

¹ GU L 307 del 24.11.2001, pag. 28.

² Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I").

avere il diritto al risarcimento dei danni in caso di uso illecito dell'invenzione e che il titolare dovrebbe avere il diritto di recuperare sia il mancato guadagno a causa della violazione che altre perdite, un adeguato diritto di licenza o il profitto derivante dall'uso illecito dell'invenzione;

o

o o

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

Il relatore ritiene che un sistema dei brevetti efficiente in Europa possa contribuire ampiamente a conseguire la crescita attraverso l'innovazione. Le imprese europee, in particolare le PMI, hanno bisogno di tali strumenti per fronteggiare la crisi economica e rimanere competitive a livello mondiale.

Il sistema dei brevetti vigente in Europa prevede brevetti nazionali, rilasciati dagli uffici che si occupano della proprietà industriale negli Stati membri, oppure un brevetto europeo, rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti. Una volta concesso, il brevetto europeo si scinde in un insieme di brevetti nazionali disciplinati dalle normative nazionali. Questo sistema è estremamente oneroso e soggetto a costosissimi e rischiosi procedimenti multipli in giurisdizioni diverse, che spesso sfociano in sentenze contraddittorie.

Le proposte relative alla tutela brevettuale unitaria e al regime linguistico, ora all'esame legislativo del Parlamento e del Consiglio, mirano a eliminare il sistema dei brevetti frammentato attualmente in vigore. Il relatore è convinto che la tutela brevettuale unitaria che si intende realizzare sia indissolubilmente legata all'istituzione di un Tribunale unificato dei brevetti. Sembra opportuno che il Parlamento, in veste di colegislatore per le due proposte legislative in questione, esprima il proprio parere sull'accordo previsto.

Il relatore si compiace vivamente dell'impegno profuso dal Consiglio per creare un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti fra gli Stati membri partecipanti.

La creazione del Tribunale tramite un accordo internazionale è, particolarmente alla luce del parere 1/09 della Corte di giustizia, un metodo percorribile e promettente per instaurare un sistema coerente di risoluzione delle controversie in materia di brevetti. Il rispetto del primato del diritto dell'Unione e la sua corretta applicazione da parte del Tribunale dovrebbero essere garantiti prevedendo la possibilità di pronunce pregiudiziali, a norma dell'articolo 267 del TFUE, e procedure d'infrazione, a norma degli articoli 258, 259 e 260 del TFUE, e specificando che gli Stati membri contraenti dovrebbero essere ritenuti responsabili dei danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte del Tribunale. Il sistema proposto verrebbe inoltre a collocarsi all'interno del sistema giudiziario dell'Unione, dato che gli Stati membri contraenti possono soltanto essere Stati membri dell'UE.

Avvalendosi delle strutture esistenti degli ordinamenti giurisdizionali nazionali in materia di brevetti degli Stati membri contraenti si può ottenere il massimo della qualità e dell'efficienza dei procedimenti. Il Tribunale unificato dei brevetti contribuirebbe inoltre a ridurre nettamente i costi delle controversie, dal momento che le parti non dovrebbero più avviare cause simultaneamente in diversi paesi. Gli studi dimostrano che il sistema di risoluzione delle controversie proposto consentirebbe alle imprese europee di realizzare risparmi sostanziali.

Gli obiettivi prioritari di qualità ed efficienza vanno tenuti in considerazione anche in sede di esame della composizione del Tribunale e delle necessarie qualifiche dei giudici. È auspicabile la creazione di collegi aventi origini multinazionali, fintanto che siano garantiti standard di efficienza e qualità, il che può richiedere una transizione graduale per arrivare a

una composizione multinazionale delle divisioni locali.

La qualifica dei giudici è fondamentale per il funzionamento del sistema di risoluzione delle controversie brevettuali. Oltre a conoscere il diritto brevettuale, i giudici dovrebbero avere almeno conoscenze di base sulla normativa antitrust. In tal modo i giudici sarebbero più sensibili agli eventuali tentativi di una parte di utilizzare impropriamente i brevetti come strumento per abusare della propria posizione dominante sul mercato a scapito dei competitori. Poiché le controversie brevettuali implicano questioni tecniche complesse, i collegi del Tribunale dovrebbero comprendere giudici qualificati sotto il profilo tecnico.

È della massima importanza che le parti siano rappresentate da avvocati che hanno maturato l'esperienza necessaria, sia nel diritto brevettuale che nel diritto procedurale. I mandatari per brevetti non autorizzati a esercitare nei tribunali di uno Stato membro possono svolgere un importante ruolo di supporto e dovrebbe pertanto esser loro consentito di prendere la parola dinanzi al Tribunale.

Un Tribunale unificato dei brevetti funzionante può assicurare la certezza giuridica tramite l'interpretazione uniforme delle norme di legge applicabili. È fondamentale, soprattutto per le PMI, che l'ordinamento giurisdizionale che ci si propone di istituire sia efficiente e garantisca, nel contempo, decisioni di elevata qualità. Nel caso delle domande riconvenzionali di decadenza, pertanto, le divisioni locali o regionali dovrebbero avere la possibilità di deferire la domanda riconvenzionale alla divisione centrale e procedere autonomamente con la procedura d'infrazione. In tal modo si possono evitare indebiti ritardi nelle procedure d'infrazione.

Sostituendo gli ordinamenti giurisdizionali e le norme procedurali nazionali, che differiscono ampiamente fra loro, con un sistema unico coerente, è possibile migliorare l'esecuzione dei brevetti come pure la difesa da rivendicazioni infondate e da brevetti privi di fondamento, che non avrebbero dovuto essere concessi.

Dopo decenni di tentativi falliti, è ora in dirittura d'arrivo un vero mercato unico dei brevetti, in grado di assicurare la certezza giuridica e la competitività a livello internazionale. Il Parlamento dovrebbe sostenere questo progetto.

24.11.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione giuridica

su un ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali
(2011/2176(INI))

Relatore: Alajos Mészáros

SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. valuta positivamente gli sforzi degli Stati membri aderenti alla creazione di un Tribunale unificato delle controversie brevettuali per mezzo di un accordo internazionale, in quanto indispensabili nel garantire una tutela brevettuale unitaria nell'Unione europea; ricorda che il sistema brevettuale unitario può essere efficace soltanto con un efficiente sistema di risoluzione delle controversie brevettuali che garantisca un esame tempestivo delle denunce;
2. ritiene che la creazione di un sistema unificato di risoluzione delle controversie brevettuali che ridurrà le spese legali e accorcerà i tempi di risoluzione delle controversie, rivestirà un ruolo importante nel:
 - rafforzare la certezza del diritto;
 - migliorare la fornitura di una tutela giuridica efficace e di elevata qualità;
 - incentivare ulteriormente la ricerca e l'innovazione nell'UE, e
 - accrescere la competitività dell'industria dell'UE, in particolare per quanto riguarda i ricercatori e le piccole e medie imprese (PMI);
3. esprime apprezzamento per l'approccio basato su una struttura decentrata del Tribunale

adottato nell'accordo, che permette alle parti di dare esecuzione ai diritti in materia di brevetti attraverso una procedura efficace sotto il profilo dei costi e del tempo nello Stato membro interessato;

4. propone che i membri delle commissioni di ricorso degli uffici brevetti nazionali o l'Ufficio brevetti europeo non siano abilitati a rivestire le funzioni di giudice del tribunale prima della scadenza di un periodo di sei mesi dal termine del loro precedente incarico in modo da garantire la loro neutralità;
5. sottolinea che la composizione multinazionale delle divisioni locali e regionali del Tribunale di primo grado deve essere garantita entro un termine ragionevole;
6. sottolinea che, per garantire decisioni del tribunale di elevata qualità, sarà essenziale che i giudici dispongano delle necessarie qualifiche, esperienza e specializzazioni, ricevano una formazione permanente e abbiano accesso all'aiuto di esperti; sottolinea altresì, a tale proposito, l'importanza di nominare giudici tecnici sia nei tribunali centrali che nelle divisioni locali/regionali e rileva che i giudici non dovrebbero fornire consulenze in merito a cause già pendenti dinanzi al tribunale; chiede agli Stati membri e alla Commissione di adottare misure appropriate;
7. plaude alla creazione di un centro di mediazione e arbitrato nell'ambito dell'accordo e sottolinea che uno dei suoi principali obiettivi deve essere quello di ridurre le lungaggini burocratiche e mantenere bassi i costi delle controversie per le parti interessate;
8. sottolinea che un semplice ed efficiente sistema unificato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti avvantaggerà in particolare le PMI e gli attori più piccoli, in particolare i ricercatori e le imprese giovani e innovative; invita gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità d'introdurre oneri differenziati per le piccole imprese e le microimprese, come indicato nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE¹, pur nel pieno rispetto dell'uguaglianza dinanzi alla legge;
9. sottolinea la necessità della certezza giuridica e ritiene, pertanto, che la giurisdizione debba spettare alla divisione locale o regionale ospitata dallo Stato membro aderente in cui è domiciliato il convenuto;
10. esorta vivamente gli Stati membri partecipanti a ratificare quanto prima l'accordo;

¹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	23.11.2011
Esito della votazione finale	+: 43 -: 3 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír Remek
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

15.12.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI

destinato alla commissione giuridica

su un sistema giurisdizionale per le controversie in materia di brevetti
(2011/2176(INI))

Relatore: Evelyn Regner

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. concorda che un'efficace tutela brevettuale unitaria in Europa contribuirebbe a stimolare la crescita attraverso l'innovazione e aiuterebbe in tal modo le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese, ad affrontare la crisi economica e la concorrenza globale;
2. riconosce che un'efficace tutela brevettuale unitaria può essere garantita solo attraverso un efficiente sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti creato ad hoc; ritiene che un simile sistema debba rispettare il primato del diritto dell'Unione;
3. osserva che, a seguito della pronuncia del parere 1/09 dell'8 marzo 2011 della Corte di giustizia, è stato per mezzo di un accordo internazionale che gli Stati membri interessati, partecipanti alla cooperazione rafforzata, si sono assunti l'impegno di creare un Tribunale unificato dei brevetti che sia parte dei sistemi giudiziari degli Stati membri contraenti;
4. sottolinea, in proposito, la sostanziale differenza tra gli accordi internazionali ordinari e i trattati istitutivi dell'Unione europea, i quali hanno instaurato un nuovo ordinamento giuridico, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno limitato, in settori sempre più ampi, i loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini, e il rispetto di quest'ordinamento giuridico è assicurato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dagli organi giurisdizionali ordinari degli Stati membri;

5. è del parere che un Tribunale unificato dei brevetti possa essere creato per mezzo di un accordo internazionale; sottolinea tuttavia che il Tribunale unificato dei brevetti deve osservare il diritto dell'Unione; ritiene che tale rispetto del diritto primario dell'Unione e la sua corretta applicazione dovrebbero essere garantiti, tra l'altro, prevedendo la possibilità di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale conformemente all'articolo 267 del TFUE; ritiene inoltre necessario garantire che una decisione del Tribunale unificato dei brevetti che violi il diritto dell'Unione possa comportare una responsabilità patrimoniale per uno o più Stati membri;
6. osserva che il progetto di accordo potrebbe entrare in vigore quando almeno nove Stati membri contraenti lo abbiano ratificato; ritiene che una simile situazione potrebbe portare all'affermarsi di una "cooperazione rafforzata" all'interno della cooperazione rafforzata.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	15.12.2011
Esito della votazione finale	+ : 19 - : 1 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Rainer Wieland

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	20.12.2011
Esito della votazione finale	+ : 16 - : 4 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy